

Scheda informativa

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

La legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 21-5-2016 ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Con tale legge il Parlamento Italiano ha introdotto nel nostro ordinamento tre nuove possibilità per i cittadini:

1) *Costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso*

2) *Costituire formalmente una convivenza di fatto*

3) *Stipulare dei contratti di convivenza, che servono per regolamentare tutti gli aspetti, compresi quelli economico finanziari, delle convivenze di fatto.*

UNIONI CIVILI

Per quanto riguarda le dichiarazioni all'Ufficiale di Stato Civile finalizzate a costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso, gli Uffici potranno riceverle solo dopo l'entrata in vigore del DPCM che definirà le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri di stato civile.

CONVIVENZE DI FATTO

Si intendono per "**conviventi di fatto**" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Gli interessati a costituire una "convivenza di fatto" devono risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.

Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi presso l'Ufficio Anagrafe.

La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

- d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Givoletto di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile;
- su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all'altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, presentandosi presso l'Ufficio Anagrafe.

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto:

In base alla nuova legge, i conviventi di fatto:

- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;

- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute;
 - in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
- hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
- nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono godere, a parità di condizioni;
- hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
- uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.

L'ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.

Contratti di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere, entro 10 giorni dalla stipula, alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe; anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti, il professionista dovrà darne comunicazione all'anagrafe. La risoluzione avverrà anche a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona.